

signato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci ».

- 1. 310.** Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Sgobio.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- 1. 43.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 4 e 6.

- 1. 44.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 4 e 7.

- 1. 45.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. 46.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

- *1. 314.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, D'Alema.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a). »

- 1. 316.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Di Gioia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

- 1. 317.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Grotto.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 55.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 3.

- 1. 56.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 1 e 4.

- 1. 57.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

- *1. 51.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 1.

- *1. 315.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Intini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, dopo la parola: decide aggiungere le seguenti: entro venti giorni.

- 1. 322.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Cima.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. È sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a).

- 1. 318.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Pappaterra.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127 dopo aver acquisito, se necessario, le opportune informazioni.

- 1. 50.** Russo Spena, Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza pubblica in contraddittorio tra le parti con le seguenti: camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, qualora lo ritenga necessario, le opportune informazioni.

- 1. 319.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Villetti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

- 1. 320.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 1, sostituire le parole: udienza in contraddittorio tra le parti con il seguente: camera di consiglio.

- 1. 321.** Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spena, Bulgarelli.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dopo aver assunto le opportune informazioni.

- 1. 323.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lion.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire.

- 1. 94.** Sinisi, Fanfani.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 3.

- 1. 58.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 2 e 4.

1. 59. Mascia, Russo Spina.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 52.** Russo Spina, Mascia.

Al comma 4, capoverso «Art. 48», sopprimere il comma 2.

***1. 324.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Folena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

1. 325. Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Russo Spina, Boselli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2, con il seguente.

2. Il provvedimento decisorio della Corte di Cassazione assume la forma della sentenza.

1. 327. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

1. 326. Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Franceschini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro

le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **328.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Bielli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente, alle parti private.

1. **329.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Sabattini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **330.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Amici.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: che accoglie fino alla fine del comma con le seguenti: della Corte di cassazione è per estratto comunicata alle parti, tramite deposito nella cancelleria del giudice precedente.

1. **331.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Chiti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, primo periodo, sostituire la pa-

rola: immediatamente con le seguenti: entro le quarantotto ore successive.

1. **332.** Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli atti del processo sono trasmessi entro le quarantotto ore successive.

1. **333.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi, Mancini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia trasmessa per estratto al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **49.** Mascia, Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private.

1. **335.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Annunziata.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al

pubblico ministero e notificata alle parti private.

- 1. 336.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Lucidi.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara tempestivamente, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 337.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Soda.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara senza ritardo, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 338.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ruta.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservino efficacia ai fini del processo.

- 1. 339.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in

quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo.

- 1. 340.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Zanella.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere i commi 3 e 4.

- 1. 60.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 3.

- *1. 53.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 3.

- *1. 341.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cima.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

- 1. 342.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Pappaterra.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi.

- 1. 47.** Mascia, Russo Spena, Deiana.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

1. 343. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Boselli.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

1. 344. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Villetti.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile.

1. 345. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Cusumano.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.

***1. 54.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», sopprimere il comma 4.

***1. 346.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 10.000. Tale somma può essere diminuita o aumentata fino a due terzi, in ragione delle condizioni economiche dell'imputato e delle ragioni poste a fondamento del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta.

1. 347. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Luigi Pepe.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 8.000.

1. 348. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Potenza.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 con le seguenti: da euro 1.500 a euro 7.500.

1. 349. Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Ostillio.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 10.000.

1. 48. Russo Spena, Mascia, Vendola.

Al comma 4, capoverso «ART. 48», comma 4, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 6.000.

- 1. 350.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Mascia, Meduri.

Sopprimere i commi 5 e 6.

- 1. 61.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 5 e 7.

- 1. 62.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

- *1. 63.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 5.

- *1. 351.** Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Fassino.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 66.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 1 e 3.

- 1. 67.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.

- *1. 64.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 1.

- *1. 354.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Franceschini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, sostituire le parole da: un nuovo provvedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: , in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti.

- 1. 353.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Buffo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 356.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Maccanico.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 357.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Ruta.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche

di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **358.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Mantini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **355.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Enzo Bianco.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **359.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Papini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **360.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Papini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati ele-

menti oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **361.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Mancini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **362.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cere-migna, Montecchi.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **363.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Intini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

1. **364.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ruta.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 366.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Fumagalli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 365.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Crucianelli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 367.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pollastrini.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 368.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Turco.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ,

purché essa sia giustificata da accadimenti documentabili, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45.

- 1. 369.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Sgobio.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su accertati elementi oggettivi.

- 1. 370.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bellillo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata su elementi oggettivi.

- 1. 372.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Pistelli.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , purché essa sia fondata, di fatto, su elementi accertati.

- 1. 371.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Rizzo.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osservano le disposizioni degli articoli 45, 46, 47 e 48.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.

- 1. 78.** Fanfani, Buemi, Boato.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si osserva quanto disposto nell'articolo 47.

1. 69. Russo Spena, Mascia, Valpiana.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere i commi 2 e 3.

1. 68. Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.

***1. 65.** Russo Spena, Mascia.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 2.

***1. 373.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Ottone.

Al comma 5 «ART. 49», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: non conosciuti dalla parte al momento della richiesta.

1. 374. Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Pennacchi.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la richiesta sia stata dichiarata decaduta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data dell'ordinanza che dichiara la inammissibilità.

1. 95. Sinisi, Fanfani.

Al comma 5, capoverso «ART. 49», sopprimere il comma 3.

1. 70. Russo Spena, Mascia, Mantovani.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 71. Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 6.

1. 72. Mascia, Russo Spena.

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai procedimenti in corso ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 376. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Loiero.

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

6. La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 375. Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bulgarelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

1. 377. Kessler, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Carra.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge si applica ai processi concernenti reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

1. 96. Sinisi, Fanfani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

1. **385.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bellillo, Zanella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso.

1. **386.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Rocchi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non ha effetto retroattivo.

1. **384.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata disposta la citazione a giudizio.

1. **383.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Reduzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata da parte dell'imputato la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero, in caso

di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **382.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bindi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stata formulata la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva o di pena pecuniaria, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **381.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Bimbi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattito.

1. **378.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Zanotti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio immediato, ovvero, in caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

1. **379.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sasso.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La presente legge non si applica ai processi in corso nei quali sia già stato disposto il giudizio direttissimo, ovvero, in

caso di giudizio ordinario, sia stato dichiarato aperto il dibattito.

- 1. 380.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Sereni.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 73.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 387.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Pecoraro Scanio.

Al comma 7, sostituire le parole: il giorno successivo a con le seguenti: noventa giorni dopo.

- 1. 388.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Paola Mariani.

Al comma 7, dopo le parole: entra in vigore il aggiungere la seguente: sessantesimo.

- 1. 389.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Motta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria).- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo

parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

(A.C. 3102 – Sezione 2)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero me-

desimo e per gli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 01.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Raffaella Mariani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

- 1. 02.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Russo Spena, Violante, Boccia.

(A.C. 3102 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quantomeno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente ageverà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di pedofilia e turismo sessuale.

9/3102/1. Cazzaro, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come ine-

vitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia fallimentare.

9/3102/2. Carli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e

perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevererà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia societaria.

9/3102/3. Carboni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di immigrazione.

9/3102/4. Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità

dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di terrorismo.

9/3102/5. Calzolaio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in

ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di armi e esplosivi.

9/3102/6. Caldarola, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di incertezza del diritto e di frustrazione delle legittime aspettative delle parti offese del reato, ampliando il già diffuso allarme sociale in materia di sicurezza e ordine pubblico:

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti dall'applicazione delle suddette disposizioni, con particolare riguardo ai delitti in materia di stupefacenti.

9/3102/7. Cabras, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento di riforma delle norme del codice di procedura penale in materia di rimessione del processo, reintroducendo l'istituto del legittimo sospetto ed ancorandolo ad ipotesi che si caratterizzano per genericità e indeterminatezza, favorisce una insanabile lesione del principio costituzionale del giudice naturale, innescando altresì effetti dilatori che contraddicono il principio della ragionevole durata del procedimento sancito dall'articolo 111 della Costituzione;

la mancata definizione dei caratteri propri dell'istituto potrà avere come inevitabile conseguenza la possibile adozione di provvedimenti di rimessione diversi e perfino contraddittori, rendendo quanto meno problematica la successiva attività di controllo;

l'introduzione della sospensione automatica del processo mina alle fondamenta il principio della irretrattabilità dell'azione penale, lesione questa che in ogni caso concretamente agevolerà la posizione di non pochi imputati chiamati a rispondere di gravissimi delitti;

l'indesiderato effetto di tale impostazione, solo apparentemente garantista, rischia di produrre un sentimento di in-